

Verbale di accordo

Addi 2 luglio 2012 in Verbania Intra presso la Sede dell'Unione Industriale del Verbanio, Cusio, Ossola

tra

l'A.N.C.E. del Verbanio Cusio ed Ossola rappresentata dal proprio Presidente Geom. Rino Porini, assistita dall'Unione Industriale del V.C.O. nella persona del Dott. Giuseppe Iannace, con l'intervento della Delegazione Industriale composta dall'ing. Domenico De Giovannini, dal Geom. Mauro Piras e dal Dott. Giuseppe Esposito


e




la FENEAL - UIL rappresentata dal proprio Segretario Sig. Dario Galizzi e dai Sigg.ri Luca Lepiani, Roberto Piscia ed Egidio Gazzineo;
la FILCA - CISL rappresentata dal proprio Segretario Sig. Gianni Marani e dai Sigg.ri Alessandro Beltrami, Nicola Blasi e Remigio Iossi;
la FILLEA - CGIL rappresentata dal proprio Segretario Sig. Luca Bartolini e dai Sigg.ri Vincenzo Tarallo, Antonio Gigliotti e Antonio De Lorenzo

Premesso

- in data 19 aprile 2010 viene siglato il rinnovo del CCNL del 18 giugno 2008 per i lavoratori dipendenti delle Imprese edili ed affini;
- all'art. 38 " accordi locali " viene demandato alle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori aderenti alle associazioni nazionali contraenti di provvedere alla contrattazione integrativa sulle materie specificatamente individuate, con decorrenza non anteriore al 1° gennaio 2011;



- le parti considerano il settore dell'edilizia un comparto strategico per l'economia sia nazionale che territoriale;
- le parti considerano gli Enti bilaterali strumento fondamentale per fornire risposte adeguate e soddisfacenti alle istanze delle Imprese e dei lavoratori del settore;
- le parti considerano un'efficace azione contro il lavoro nero, il lavoro grigio e l'irregolarità sia contributiva che contrattuale un elemento comune sul quale convergere per attuare sul territorio azioni politiche e contrattuali atte a contrastare tale fenomeno tanto più in un contesto economico come quello attuale caratterizzato da una profonda crisi;
- il biennio in corso è caratterizzato da un ridimensionamento del tessuto economico e produttivo del settore ed i dati a disposizione si caratterizzano per una forte contrazione di tutti gli indici;
- a fronte di tale situazione le parti valutano fondamentale mantenere livelli di relazioni sindacali improntate al reciproco rispetto e valorizzazione della contrattazione territoriale

Tanto premesso

vengono raggiunte le seguenti intese per il rinnovo del contratto territoriale per il settore edile, a valere per la Provincia del Verbano Cusio Ossola, integrativo del C.C.N.L. 18 giugno 2008, rinnovato con verbale di accordo 19 aprile 2010.

1) Indennità sostitutiva di mensa

A decorrere dal 1° giugno 2012 l'indennità sostitutiva di mensa per gli operai viene elevata a Euro 0,45 orari.

Per gli impiegati, a decorrere dal 1° giugno 2012, l'importo mensile dell'indennità sostitutiva di mensa è fissato in Euro 75,00.

Per i lavoratori discontinui di cui all'art. 6 del C.C.N.L. 18 giugno 2008 per i quali l'orario normale contrattuale è di 48 ore settimanali, l'importo orario dell'indennità sostitutiva di mensa, a decorrere dal 1° giugno 2012, è di Euro 0,33 orari.

2) Indennità per lavori in alta montagna

Ai sensi dell'art. 23 del C.C.N.L. 18 giugno 2008 relativo all'indennità per lavori eseguiti in alta montagna, le parti concordano i seguenti parametri:

- a) per lavori che si svolgono in località site oltre i 1000 metri e fino a 1500 metri sul livello del mare:8%
- b) per lavori che si svolgono in località site oltre i 1500 metri e fino a 2000 metri sul livello del mare:12%
- c) per lavori che si svolgono in località site oltre i 2000 metri sul livello del mare:16%.

L'indennità non è dovuta agli operai che lavorano in località costituenti la loro abituale dimora o residenza.

Le percentuali di cui al presente articolo vanno calcolate su paga base, indennità di contingenza ed indennità di settore.

3) Lavori in galleria

Al personale addetto ai lavori in galleria è dovuta, in aggiunta alla retribuzione, un'indennità fissata nelle seguenti percentuali:

- a) per il personale addetto al fronte di perforazione, di avanzamento o di allargamento, anche se addetto al carico del materiale nonché addetto ai lavori di riparazione straordinaria in condizioni di difficoltà e di disagio: 52%;
- b) per il personale addetto ai lavori di rivestimento, di intonaco e di rifinitura di opere murarie nonché ai lavori per opere sussidiarie, al carico ed ai trasporti all'interno delle gallerie anche durante la perforazione, l'avanzamento e la sistemazione: 30%;
- c) per il personale addetto alla riparazione o manutenzione ordinaria delle gallerie e degli impianti nei tratti o nelle gallerie ultimate, compresi i lavori di armamento delle linee ferroviarie: 22%.

4) Trasferta

Fermo restando quant'altro stabilito dall'art. 21 del C.C.N.L. 18 giugno 2008, l'operaio in servizio, comandato a prestare temporaneamente la propria opera in un cantiere diverso da quello per il quale è stato assunto, ha diritto, in luogo della diaria di cui al 2° comma dello stesso articolo, ad una trasferta così determinata:


A) senza presentazione di documentazione:

Distanza cantiere	dal 1° giugno 2012
oltre i 3,5 km e fino a 18 km	Euro 6,00
oltre i 18 km e fino a 45 km	Euro 9,30
oltre i 45 km	Euro 11,00

B) con presentazione di documentazione:

Distanza cantiere	dal 1° giugno 2012
oltre i 3,5 km e fino a 18 km	Euro 9,40
oltre i 18 km e fino a 45 km	Euro 12,30
oltre i 45 km	Euro 14,20

L'operaio, nel caso utilizzi mezzi di trasporto di sua proprietà, ed in assenza di mezzi messi a disposizione dalle Aziende, ha diritto al rimborso delle spese di



viaggio calcolate in base alle tariffe previste dalle tabelle ACI per vetture di 1.000 cc.

La trasferta non è dovuta nel caso che il lavoro si svolga nel Comune di residenza o di abituale dimora dell'operaio o quando questi venga ad essere favorito da un avvicinamento alla sua residenza o abituale dimora che comporti per lui un effettivo vantaggio.

L'operaio che percepisce la trasferta di cui sopra ha l'obbligo di trovarsi sul posto di lavoro per l'ora stabilita per l'inizio del lavoro stesso.

Dichiarazione a verbale

Le Parti si danno atto che la distanza chilometrica ai fini della diaria di cui all'art. 4 va determinata sulla base del percorso che viene effettuato materialmente per coprire lo spazio intercorrente fra i confini territoriali del Comune di assunzione e dove ha sede il cantiere nel quale è stato inviato in trasferta.

Le Parti ribadiscono che è considerata trasferta la missione fuori dal territorio comunale e che gli importi come sopra determinati non sono utili ai fini del computo degli istituti contrattuali.

Le Parti, infine, si danno atto che il trattamento di cui al presente articolo è alternativo all'erogazione di cui al precedente art. 1.

5) Elemento variabile della retribuzione


Con decorrenza 1° giugno 2012 è istituito nella Provincia del Verbano Cusio Ossola l'Elemento variabile della retribuzione (E.v.r.) di cui agli artt. 12, 38 lett. f) e 46 del vigente C.C.N.L. per i dipendenti delle Imprese edili ed affini. L' E.v.r. è correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio e la sua erogazione è subordinata ai criteri ed alle modalità di cui al predetto art. 38 del vigente C.C.N.L.

Nel rispetto della misura massima determinata dagli artt. 12 e 46 del vigente C.C.N.L. di categoria, l'E.v.r. viene stabilito nel 3% dei minimi in vigore alla data del 1° gennaio 2010.

I parametri presi a riferimento territorialmente ed i relativi pesi ponderali sono i seguenti:



Bli' CA
GA



- numero lavoratori iscritti in Cassa Edile, peso ponderale 10%;
- monte salari denunciato in Cassa Edile, peso ponderale 15%;
- ore denunciate in Cassa Edile, peso ponderale 60%;
- valore aggiunto del settore delle costruzioni come individuato a livello provinciale dall'ISTAT, peso ponderale 5%;
- durc emessi dalla Cassa Edile, peso ponderale 10%.

I suddetti parametri vengono raffrontati su base triennale, effettuando la comparazione dell'ultimo triennio di riferimento con quello immediatamente precedente.

Per l'anno 2012 i trienni di riferimento a livello territoriale da raffrontare e comparare sono 2008 - 2007 - 2006 su 2007 - 2006 - 2005.

Per l'anno 2013 i trienni di riferimento a livello territoriale da raffrontare e comparare sono 2009 - 2008 - 2007 su 2008 - 2007 - 2006.

Per l'anno 2014 i trienni di riferimento a livello territoriale da raffrontare e comparare sono 2010 - 2009 - 2008 su 2009 - 2008 - 2007.

A livello aziendale ogni Impresa procede al calcolo dell'E.v.r. utilizzando i due parametri aziendali contrattualmente previsti: ore denunciate in Cassa Edile e volume di affari IVA, come rilevabile dalle dichiarazioni annuali IVA dell'Impresa.

Per l'anno 2012 i trienni di riferimento a livello aziendale da raffrontare e comparare sono 2010 - 2009 - 2008 su 2009 - 2008 - 2007.

Per l'anno 2013 i trienni di riferimento a livello aziendale da raffrontare e comparare sono 2011 - 2010 - 2009 su 2010 - 2009 - 2008.

Per l'anno 2014 i trienni di riferimento a livello aziendale da raffrontare e comparare sono 2012 - 2011 - 2010 su 2011 - 2010 - 2009.


Qualora i due parametri aziendali (ore denunciate in Cassa Edile e volume di affari IVA, come sopra individuato) risultano entrambi pari o positivi rispetto al triennio precedente, l'Azienda provvederà ad erogare l'E.v.r. nella misura stabilita a livello territoriale, secondo quanto previsto dall'art. 38 del vigente C.C.N.L.

Per le Imprese aventi solo impiegati in forza, il parametro a livello aziendale sostitutivo delle ore denunciate in Cassa Edile è rappresentato dalle ore lavorate, così come registrate sul Libro Unico del Lavoro.

len



 AA 6

Bhi


Qualora solo uno o entrambi i suddetti parametri risultino negativi nel confronto triennale, l'Azienda erogherà l'E.v.r. esclusivamente nella misura del 30%, secondo quanto previsto dall'art. 38 del vigente C.C.N.L..

Laddove a livello provinciale fosse stata individuata una percentuale di E.v.r. superiore al 30% o risultasse erogabile l'E.v.r. nella piena misura determinata a livello territoriale, l'Impresa nelle condizioni di cui al comma precedente erogherà il 50% della somma eccedente la predetta misura del 30%, attivando la seguente procedura:

- l'Impresa renderà un'autodichiarazione, redatta secondo lo schema allegato al presente accordo, sul non raggiungimento di uno o entrambi i parametri aziendali, alla Segreteria di ANCE Verbano Cusio ed Ossola ed alla Cassa Edile del Verbano, Cusio, Ossola, dandone comunicazione alle RSA o RSU, ove costituite;
- ANCE Verbano, Cusio ed Ossola informerà con sollecitudine le Organizzazioni sindacali territoriali e, se richiesto, attiverà un confronto con le stesse per la verifica dell'autodichiarazione, da effettuarsi comunque esclusivamente sulla base della dichiarazione annuale IVA dell'impresa stessa nonché della documentazione della Cassa Edile afferente le ore denunciate.

Le Imprese di nuova costituzione erogheranno l'E.v.r. nella misura fissata a livello territoriale. Ai fini della procedura di cui al comma precedente e fino al raggiungimento del parametro temporale del triennio, il confronto temporale viene effettuato anno su anno e biennio su biennio.

Per l'anno 2012, le verifiche effettuate a livello territoriale dei parametri, presi a riferimento ai fini della corresponsione dell'E.v.r., sopra enunciati, indicativi dell'andamento congiunturale del settore, comportano il riconoscimento dell'E.v.r. a livello territoriale, con decorrenza 1° giugno 2012, nelle seguenti misure:

m

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
Bh. C
AA, PA

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Operai

Categoria	E.v.r. valore orario
4° Livello	0,088
Specializzati	0,064
Qualificati	0,056
Comuni	0,048

Impiegati

Categoria	E.v.r. valore mensile
7° Livello	17,02
6° Livello	15,32
5° Livello	12,77
4° Livello	11,92
3° Livello	11,07
2° Livello	9,96
1° Livello	8,51

L'applicazione di tali valori, da effettuarsi all'interno delle Aziende nel caso in cui i loro due parametri aziendali fossero positivi, consegue all'accertamento che è stato effettuato sui trienni a livello territoriale per l'anno 2012 il quale ha evidenziato la positività dei parametri del numero lavoratori iscritti in Cassa Edile, del monte salari denunciato in Cassa Edile, del Valore Aggiunto medio del settore delle costruzioni nel Verbano Cusio Ossola e dei durt emessi dalla Cassa Edile, per un peso ponderale complessivo pari al 40%. Tale percentuale è stata applicata al 3% dei minimi in vigore alla data del 1° gennaio 2010.

Le Parti si incontreranno entro il mese di ottobre di ogni anno al fine di determinare l'importo dell'E.v.r. a livello territoriale.

Le Parti si danno, altresì, atto che l'E.v.r., come sopra determinato, non ha incidenza sui singoli istituti retributivi previsti dal vigente C.C.N.L. e dal vigente contratto territoriale per il settore edile, ivi compreso il trattamento di fine rapporto. Inoltre che esso presenta i requisiti previsti dalle vigenti leggi circa lo sgravio contributivo e circa l'aliquota fiscale agevolata per detassazione.

Le Parti, infine, confermano che il precedente Istituto dell'Elemento Economico Territoriale (E.E.T.) è stato conglobato nell'indennità territoriale di settore per il personale operaio e nel premio di produzione per il personale impiegatizio.

6) Indennità di reperibilità

Ai lavoratori, ai quali il datore di lavoro richieda per iscritto di essere reperibili anche al di fuori dell'orario normalmente praticato dall'impresa, compete un'indennità di reperibilità pari ad Euro 6,50 giornalieri.


7) Ferie

L'epoca di godimento delle ferie, stabilita di norma nel periodo 1°luglio-30 settembre di ogni anno, sarà determinata, secondo le esigenze di lavoro, di comune accordo contemporaneamente per azienda, per cantiere, per squadra e individualmente.

Le Parti concordano un periodo di ferie collettive di due settimane, più una settimana su richiesta del dipendente, nel periodo luglio - settembre e di una settimana nel mese di dicembre, da definirsi entro il mese di maggio. In considerazione delle differenti caratteristiche climatiche della zona, le Parti concordano che, ferma restando l'irrinunciabilità del diritto alla fruizione, potranno essere definite aziendali forme diverse di utilizzo con la R.S.U. o con le parti interessate.

I periodi di ferie eventualmente non usufruiti, saranno oggetto di definizione, per il loro godimento, in Azienda entro e non oltre il 31 maggio dell'anno successivo.

8) Trattamento in caso di malattia



Bhi
LP
Dato
P. S. U.
P. S. U.

Il regime previsto dall'art. 26 6° comma del C.C.N.L. di categoria a favore degli operai ed apprendisti in caso di malattia, in particolare nei suoi punti identificati dalle lettere a) e b) viene esteso di una giornata.

Pertanto il primo coefficiente si applica nel caso la malattia superi i 5 giorni, il secondo coefficiente nel caso la malattia superi gli 11 giorni.

Tale particolare regime ha decorrenza 1° giugno 2012 ed avrà scadenza 31 dicembre 2013. Al termine le Parti si incontreranno per analizzare le dinamiche degli eventi di malattia in riferimento ai precedenti capoversi e, quindi, per valutare se procedere alla proroga per il seguente anno, così per gli anni a seguire sino alla stipula del successivo accordo territoriale.

Il costo da esso discendente sarà mutualizzato all'interno della Cassa Edile.

Nella vigenza dello stesso sarà corrispondentemente ridotto il sussidio malattia previsto al Punto 2° dell'art. 28 del Regolamento Generale della Cassa Edile sulle prestazioni ed assistenze.

9) Permesso retribuito per la nascita del figlio

Al padre lavoratore, in presenza della nascita del figlio, compete una giornata di assenza retribuita.


Sarà cura dello stesso produrre all'Azienda idonea documentazione della circostanza.

10) Decorrenza e durata

Fatte salve le diverse durate espressamente indicate, le presenti norme decorrono dal 1° giugno 2012 ed avranno validità fino al 31 dicembre 2014, salvo, per la scadenza, diverse disposizioni della contrattazione collettiva nazionale.

Il presente contratto resterà in vigore sino alla stipula di un nuovo Accordo collettivo provinciale.

Letto, confermato e sottoscritto



10

ANCE Verbano Cusio ed Ossola

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

Unione Industriale
del Verbano Cusio Ossola

[Handwritten signature]

FENEA - UIL

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

FILCA - CISL

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

FILIEA - CGIL

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

All./

Autodichiarazione da trasmettere circa il non raggiungimento di uno o entrambi i parametri aziendali per l'E.v.r.

Carta intestata dell'impresa

Luogo e data

**Spett.le
Cassa Edile del VCO
Verbania**

**Spett.le
RSU/RSA**

**Spett.le
Ance Verbano Cusio ed Ossola
Verbania**

Oggetto: E.v.r. – autodichiarazione circa il non raggiungimento di uno o entrambi i parametri aziendali

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 del vigente C.C.N.L. per i dipendenti delle Imprese edili ed affini, nonché dell'art. 5 dell'accordo territoriale del settore edile per il Verbano Cusio Ossola, la scrivente Impresa dichiara il non raggiungimento del/dei seguente/i parametro/i nel periodo preso a riferimento per l'erogazione dell'E.v.r. dell'anno . . . (triennio rispetto a triennio).

□ ore denunciate in Cassa Edile

□ volume d'affari Iva, come rilevabile dalle dichiarazioni annuali Iva.

Di conseguenza la scrivente dichiara che per l'anno . . . procederà all'erogazione dell'E.v.r. nella misura del 30% di quello stabilito a livello territoriale più il 50% della somma eccedente tale misura del 30%.

La presente autodichiarazione è effettuata ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 38 del vigente C.C.N.L. e del vigente accordo territoriale del settore edile per il Verbano Cusio Ossola, anche ai fini dell'eventuale attivazione del confronto con le Organizzazioni Sindacali Territoriali previsto dalle citate disposizioni.

Distinti saluti